

14.1.2019

In questi giorni il Fondo ha impugnato nei termini di legge il lodo arbitrale (relativo al contenzioso in corso con Beni Stabili) che aveva così deciso:

1. respinge le domande del Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale in liquidazione;
2. essendo assorbita nella precedente statuizione, per le ragioni di cui alla parte motiva, respinge la domanda riconvenzionale di Beni Stabili S.p.A. Siiq;
3. respinge e/o dichiara assorbite tutte le altre istanze e domande delle parti;
4. compensa tra le parti le spese di difese e pone quelle del procedimento, per metà, a carico di ciascuna delle parti.

In estrema sintesi, il Collegio Arbitrale, con una motivazione lacunosa e contraddittoria:

- ritenendo inapplicabili sia le clausole contrattuali, sia l'art.1475 e.e.,
- aveva richiamato l'art.1374 c.c. in materia di integrazione del contratto secondo equità,
- era giunto così a concludere che «l'imposta va suddivisa, ai sensi dell'art. 1298 e.e., per metà a carico di ciascuna delle parti, non avendo il Collegio elementi per una diversa ripartizione».

La decisione di due dei tre Arbitri però è apparsa talmente sbagliata all'arbitro nominato dal Fondo, da spingerlo a scrivere (all'interno del lodo) una *dissenting opinion* riguardante «l'iter argomentativo e la soluzione adottata». Si tratta di un parere la cui estensione ed analiticità sono peculiari, giungendo addirittura a prospettare una decisione alternativa interamente favorevole al Fondo. Infatti, l'arbitro dissenziente ha concluso che «il contratto [preliminare di vendita concluso tra Fondo e Beni Stabili] prevede una regolamentazione degli onerifiscali dell'operazione in base alla quale le domande del Fondo Pensioni avrebbero meritato di essere accolte e che quindi l'imposta avrebbe dovuto per intero essere posta a carico dell'Acquirente».

La motivazione del lodo è criticabile anche per la violazione di regole giuridiche, *in primis* quelle sull'interpretazione dei contratti; ma, dopo la riforma del 2006 sulla disciplina dell'arbitrato, le violazioni di questo genere risultano difficilmente invocabili per un'impugnazione.

D'altro canto, è evidente che siamo in presenza di una decisione con una motivazione carente ed insoddisfacente (come conferma la *dissenting opinion*) e vi sono comunque anche vizi del lodo che possono rientrare nei casi di nullità previsti dall'art. 829, co. 1, c.p.c..

Né i Liquidatori hanno inteso restare inerti di fronte ad un lodo (teoricamente impugnabile anche da Beni Stabili) che - in ultima analisi - lascia 55 milioni di Euro a Beni Stabili e non li mette a disposizione dei Partecipanti al Fondo ammessi allo Stato Passivo. (Una tale posta in gioco giustifica ampiamente un eventuale allungamento dei tempi della liquidazione, peraltro al momento neppure certo).

Dopo un confronto con i propri legali (e sentita la Delegata del Presidente del Tribunale di Milano, anch'essa favorevole all'impugnazione) il Fondo ha dunque deciso di impugnare

il lodo avanti la Corte d'Appello di Milano (seguiranno successivi comunicati in caso di significativi sviluppi processuali).